DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1985

relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/30.971 – BP-Kellogg)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(85/560/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare gli articoli 6 e 8,

vista la notificazione presentata il 1° giugno 1983 da BP International Limited e MW Kellogg Company relativamente allo sviluppo in comune di un progetto per la costruzione di un impianto di produzione di ammoniaca,

vista la pubblicazione del contenuto essenziale della notificazione [2] a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. FATTI

La notifica

1. Il 1° giugno 1983, le imprese BP International Limited e MW Kellogg Company hanno chiesto alla Commissione di esentare, in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, determinati accordi da esse stipulati.

2. Questi accordi hanno per oggetto lo sviluppo in comune di un progetto per la costruzione di un impianto di produzione di ammoniaca.

Le parti

3. BP International Limited (BP) è un'impresa che fa parte del gruppo BP. L'attività principale di BP è la produzione, la raffinazione e il commercio del petrolio. In tale contesto, BP ha intrapreso la ricerca o lo sviluppo nel settore dei catalizzatori. BP produce anche un certo quantitativo di ammoniaca. La società MW Kellogg Company (MWK) è un'importante impresa americana che si occupa della progettazione e costruzione di impianti di produzione.

Il prodotto e il mercato

4. I beni e i servizi oggetto degli accordi sono gli impianti per la fabbricazione di ammoniaca, i progetti per la costruzione di tali impianti, il know-how necessario per la gestione e la costruzione, la progettazione e lo sviluppo di tali impianti e di catalizzatori da utilizzare nei relativi processi di fabbricazione.

5. La progettazione di impianti per la fabbricazione di ammoniaca registra una costante evoluzione. In questo settore operano svariati progettisti e costruttori (almeno 10 ditte di provata rinomanza, fra le quali la MWK). Quest'ultima impresa ha provveduto alla progettazione del 20 % circa delle attuali capacità produttive dell'Europa occidentale.

Gli interessi delle parti nello sviluppo degli impianti per la produzione di ammoniaca

6. Nell'ambito delle proprie attività di ricerca e sviluppo sui catalizzatori per la raffinazione, BP ha scoperto un catalizzatore con buone prospettive di utilizzazione per la fabbricazione di ammoniaca e per diversi anni ha svolto ulteriori ricerche su questo prodotto. BP intende sfruttarlo in impianti che essa gestirà direttamente e impianti che venderà ad altri fabbricanti di ammoniaca. Il catalizzatore non potrà essere utilizzato commercialmente fino a quando non sarà stato messo a punto, con la cooperazione dei centri di ricerca e sviluppo di BP, un impianto che possa farne uso. BP non ha esperienza di progettazione, costruzione e sfruttamento commerciale di impianti per processi di fabbricazione di questo tipo, ed ha di conseguenza cercato un partner. La MWK dispone di una piccola unità per lo sviluppo di impianti di produzione che non svolge attività di ricerca nel settore dei catalizzatori ma che intende cooperare con la BP per lo sviluppo di questi processi. Le due società hanno pertanto stipulato i seguenti accordi.

Gli impianti

7. BP e MWK coopereranno per lo sviluppo di progetti per la costruzione di impianti di fabbricazione di

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. C 224 del 4. 10. 1985, pag. 2.

ammoniaca, che utilizzino il catalizzatore di BP. Un accordo prevede che ciascuna parte resterà proprietaria del rispettivo know-how esistente, avrà la proprietà distinta del know-how sviluppato individualmente (con la possibilità di far registrare i relativi brevetti) e possiederà in comune tutto il know-how sviluppato congiuntamente. Ciascuna parte ha un diritto irrevocabile non esclusivo di utilizzare brevetti comuni e di concedere le relative licenze su scala mondiale.

8. In applicazione di questo accordo BP accetta le seguenti restrizioni:

8.1. di non divulgare informazioni sul catalizzatore per altri progetti di sviluppo nel settore della fabbricazione dell'ammoniaca;

8.2. non fornire, senza il consenso di MWK nel corso della durata dell'accordo in materia di sviluppo in comune, il catalizzatore a terzi che non siano acquirenti di MWK di nuovi procedimenti, imprese del gruppo BP o imprese che potrebbero fabbricare il catalizzatore (con questa restrizione BP conferisce a MWK un diritto esclusivo limitato di sfruttare tutti i nuovi progetti);

8.3. fare tutto il possibile, senza che ciò equivalga però ad un obbligo assoluto, affinché quando verrà costruito per il gruppo BP il primo impianto commerciale che utilizzerà il nuovo processo per la produzione di ammoniaca, il gruppo BP si serva di MWK come impresa di progettazione.

9. MWK accetta le seguenti restrizioni:

9.1. non effettuare indipendentemente o in collaborazione con terzi altre attività di ricerca e sviluppo nel settore dei catalizzatori a base di grafite per la produzione di ammoniaca;

9.2. non fare maggiori investimenti per lo sviluppo di altri processi di fabbricazione dell'ammoniaca (salvo quelli che utilizzano il tradizionale catalizzatore a base di ferro) senza informarne la BP (questa clausola unitamente alle due successive restrizioni servono ad avvertire BP dell'eventuale opportunità di esercitare il diritto di cercare un altro partner qualora MWK non dovesse promuovere attivamente il nuovo procedimento);

9.3. non immettere in commercio, senza informarne la BP, nuovi processi di produzione dell'ammoniaca a base di ferro che rischino di essere più interessanti dal punto di vista commerciale del processo che utilizza il catalizzatore di BP;

9.4. non effettuare offerte, senza informarne la BP, di impianti di produzione di ammoniaca basati su processi diversi da quello sviluppato in comune.

10. L'accordo in materia di sviluppo comune contiene i principi di un accordo di licenza in base al quale MWK sfrutterà il procedimento concedendo in licenza il diritto di usarlo ai proprietari o ai gestori di impianti e verserà a contropartita alla BP una percentuale dei canoni che essa incasserà per tali licenze. L'accordo prevede che i canoni saranno correlati all'economia di costo che l'utilizzazione del catalizzatore di BP renderà possibile rispetto agli impianti tradizionali esistenti.

11. La durata prevista per l'accordo in materia di sviluppo comune è di circa sei anni, ossia all'incirca un anno dopo che il primo impianto commerciale che utilizzerà il catalizzatore sarà divenuto operativo (la durata è definita come un numero fisso di anni dopo il compimento dei diversi stadi dello sviluppo).

È prevista la possibilità di recedere dall'accordo in svariate circostanze, compreso il fallimento del progetto o l'eventuale messa a punto da parte di MWK di un procedimento più interessante. Gli accordi per la concessione di licenze avranno una durata di quindici anni rinnovabile.

Le osservazioni delle parti

12. Secondo le parti, la riuscita del progetto determinerà un sostanziale progresso tecnico che renderà possibili consistenti risparmi energetici che a loro volta dovrebbero tradursi in una diminuzione dei prezzi dell'ammoniaca.

13. Le parti affermano che BP e MKW non sono concorrenti e non rischiano di diventarlo.

14. Esse sostengono inoltre che il progetto esige da entrambe l'impegno di sostanziali risorse ed impone a BP di divulgare a MWK i frutti di lunghi anni di ricerca costosa. Le restrizioni che diversamente sarebbero colpite dal divieto dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato sono necessarie per consentire questi impegni reciproci. Senza la restrizione di cui al punto 9.1, MWK non potrebbe dedicare risorse sufficienti allo sviluppo in comune né garantire che altre imprese con le quali essa potrebbe eventualmente collaborare possano eventualmente beneficiare dei frutti di precedenti attività di ricerca di BP. Le restrizioni di cui ai punti da 9.2 a 9.4 rappresentano il minimo necessario per permettere a BP di esercitare il suo diritto di sfruttare il procedimento senza MWK, nell'ipotesi che quest'ultima non lo promuova o commercializzi attivamente. Le restrizioni di cui al punto 8 costituiscono il minimo necessario affinché MWK possa beneficiare di un equo compenso in caso di riuscita del progetto e sono conformi a quanto la Commissione ha già in passato ritenuto esentabile in siffatte cooperazioni.

A seguito della pubblicazione della comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17, la Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi interessati.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

15. a) Le restrizioni di cui ai punti 8 e 9 ed in particolare la clausola che impone a BP di non fornire il catalizzatore e le restrizioni imposte a MWK per mettere a punto o vendere altri processi, sono colpite dal divieto dell'articolo 85, paragrafo 1 poiché la libertà di decisione in campo commerciale delle parti viene in tal modo ristretta; se il progetto sarà coronato da successo, le restrizioni potrebbero avere sostanziali ripercussioni sul commercio fra stati membri dato che l'ammoniaca è prodotta in quasi tutti gli stati.

b) L'accordo non è esentato in forza del regolamento (CEE) n. 418/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di ricerca e sviluppo (1), dal momento che parecchie clausole (vedi punti 8.2, 9.3 e 9.4 supra) oltrepassano la portata del regolamento in quanto danno luogo a restrizioni afferenti allo sfruttamento di prodotti o processi che non sono sviluppati in comune dalle parti contraenti e che non sono stati contemplati dagli articoli 4 e 5 del regolamento suddetto.

c) Lo sviluppo del processo promuoverà il progresso tecnico ed economico ed in particolare il risparmio energetico, del quale potranno beneficiare i consumatori; le restrizioni riscontrate appaiono a tal fine ragionevoli e necessarie per i motivi esposti nel precedente punto 14, mentre le imprese continueranno a far fronte ad un'efficace concorrenza (vedi punto 5). È di conseguenza possibile adottare una decisione in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3.

d) La durata prevista per lo sviluppo in comune è di circa sei anni (vedi punto 11). Gli accordi sono stati notificati alla Commissione il 1° giugno 1983. Sembra pertanto opportuno, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1 del regolamento n. 17, che l'esenzione valga per un periodo di sette anni a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 sono dichiarate inapplicabili, per il periodo compreso fra il 1° giugno 1983 ed il 31 maggio 1990, agli accordi che hanno per oggetto lo sviluppo in comune di un progetto per la costruzione di un impianto di produzione di ammoniaca e notificati alla Commissione il 1° giugno 1983 dalle parti menzionate all'articolo 2.

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione:

1. BP International Limited
 Britannic House
 Moor Lane
 LONDON EC2Y 9BU
 United Kingdom

2. The MW Kellogg Company
 3 Greenway Plaza East
 HOUSTON
 Texas 77046
 USA

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1985.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione

(1) GU n. L 53 del 22. 2. 1985, pag. 5.